



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

## **LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI NORMATIVE E TUTELA DEL SOGGETTO SEGNALANTE – c.d. WHISTLEBLOWING**

### **1- COS' È IL WHISTLEBLOWING:**

L'istituto del “whistleblowing” è posto a tutela di coloro che, lavorando per una Pubblica Amministrazione o essendo in contatto con essa per lo svolgimento della propria attività, vengano a conoscenza nel corso del proprio ufficio o professione di violazioni di norme, tali da ledere il pubblico interesse o l'integrità dell'Amministrazione.

Si tratta dei c.d. whistleblowers o “informatori”. L'istituto garantisce la possibilità di presentare segnalazioni relative alle violazioni di cui si venga a conoscenza, accedendo a specifiche tutele (dalla riservatezza dell'identità alle misure di protezione anti-ritorsioni) che mettano il segnalante al riparo da eventuali illegittime ripercussioni causate dalla sua segnalazione.

L'istituto è stato introdotto in Italia per la prima volta nel 2012 (con la Legge n. 190/2012, che aveva inserito l'art. 54 bis nella Legge n. 165/2001), e l'Ateneo si è attivato sin da subito per garantire il corretto recepimento della normativa in materia e la ricezione delle segnalazioni nel rispetto della riservatezza del loro contenuto e dei soggetti coinvolti.

Con l'introduzione della nuova disciplina ad opera del Decreto Legislativo n. 24 del 2023, l'Ateneo ha aggiornato la propria procedura alle ultime prescrizioni normative e good practices sviluppate (in linea con le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione), da ultimo con l'adozione di un'apposita piattaforma informatica deputata alla raccolta ed elaborazione delle segnalazioni.

Di seguito si descrivono condizioni e modalità di presentazione delle segnalazioni whistleblowing.

Per una completa ricognizione del contenuto dell'istituto **si invitano tutti gli appartenenti alla comunità accademica interessati dalla suddetta disciplina a prendere visione della normativa di riferimento** presente sul portale web di Ateneo all'indirizzo: <https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-della-corruzione>.



## 2- CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE:

I soggetti segnalanti protetti dalla disciplina whistleblowing sono:

- i **dipendenti** (con qualunque tipologia di incarico e contratto) dell'Ateneo, delle società ed enti di diritto privato controllati dall'Ateneo, degli enti in house, dei concessionari di pubblico servizio.
- i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i consulenti e i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Università.
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non.
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela ai segnalanti si applica qualora segnalino un illecito **nel corso del rapporto di lavoro ma non solo**. Sono infatti estese le tutele anche pre-instaurazione del rapporto lavorativo (durante le procedure selettive, per i fatti conosciuti in tale contesto), durante il periodo di prova e successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (per i fatti conosciuti prima della cessazione dello stesso).

Le **misure di protezione** previste a garanzia della persona segnalante però **si estendono anche a soggetti diversi**: i facilitatori (cioè coloro che assistono il segnalante nella procedura di segnalazione), le persone legate al segnalante da parentela entro il 4° grado o stabile legame affettivo e che si trovino nel medesimo contesto lavorativo ed i colleghi di lavoro del segnalante che abbiano con quest'ultimo un rapporto abituale e corrente.

## 3- LE CONDOTTE OGGETTO DI SEGNALAZIONE:

Possono essere segnalate, attivando le tutele specifiche, **le violazioni di disposizioni normative** nazionali o dell'Unione europea che **ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica** di cui si sia venuti a **conoscenza in un contesto lavorativo**.

Le segnalazioni devono essere adeguatamente circostanziate con riferimento ai fatti oggetto di segnalazione e ai tempi e i luoghi in cui si sono verificati e se ne è venuti a conoscenza.

La tutela apposta **non si estende** alle segnalazioni che abbiano ad oggetto **rivendicazioni o contestazioni o richieste di carattere personale** o interesse individuale del segnalante, quali contestazioni relative al rapporto individuale di lavoro, laddove NON costituiscano una violazione o fondata minaccia per il **PUBBLICO INTERESSE** o **INTEGRITÀ** dell'Amministrazione.



#### 4- COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE:

Il canale di segnalazione interno è lo strumento principale di cui un segnalante è dotato per poter portare in evidenza condotte rientranti tra quelle coperte dalla normativa.

È strutturato per garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la **riservatezza dell'identità** sia della persona segnalante che delle persone coinvolte e più in generale delle persone che vengano menzionate nella segnalazione. La riservatezza è garantita **anche rispetto al contenuto della segnalazione** e della relativa documentazione.

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, con modalità informatiche, oppure in forma orale, mediante un incontro diretto, da fissarsi entro un termine ragionevole dalla richiesta.

La gestione del canale di segnalazione interno di Ateneo è affidata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, RPCT, ed al suo Staff di supporto.

**Il canale di segnalazione interna è costituito da piattaforma informatica crittografata, raggiungibile all'indirizzo: <https://unito.whistleblowing.it/#/>**

La piattaforma è fornita da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions attraverso il progetto WhistleblowingIT. La piattaforma utilizza GlobaLeaks, il principale software open-source per il whistleblowing. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa.

Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo dai soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.

**ATTENZIONE:** il CODICE UNIVOCO rilasciato alla presentazione della segnalazione al whistleblower è necessario per i futuri accessi alla segnalazione stessa. Esso rappresenta la chiave di accesso, **non replicabile né sostituibile**: in assenza del codice non sarà più possibile accedere alla segnalazione effettuata.

In quanto unica chiave di accesso il codice permette di venire a conoscenza del contenuto della segnalazione: si consiglia fortemente di **archivarlo e custodirlo con la dovuta attenzione** per evitare la sottrazione dello stesso e conseguenti accessi non autorizzati alla segnalazione: non divulgarlo o comunicarlo ad altri, né salvarlo su supporti accessibili a terzi.



Per informazioni è possibile contattare lo Staff anticorruzione all'indirizzo e-mail [trasparenza@unito.it](mailto:trasparenza@unito.it).

Se la segnalazione è effettuata tramite incontro diretto, nel corso dello stesso è acquisito il consenso del segnalante alla registrazione della conversazione oppure alla sua verbalizzazione, del quale il segnalante può rettificare o confermare il contenuto tramite sua sottoscrizione.

Alla presentazione della segnalazione scritta la piattaforma rilascia un avviso di ricevimento. L'avviso è rilasciato anche nel caso di segnalazione orale, entro 7 giorni.

L'ufficio preposto ha **3 mesi di tempo per istruire la segnalazione e fornire un riscontro**, mantenendo per ciò che risulta necessario i contatti con il segnalante ed eventualmente chiedendo ulteriori informazioni e/o documentazione utile.

Il riscontro fornito entro 3 mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Qualora queste non fossero concluse, il ricevente invita la persona segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse.

È possibile presentare una segnalazione esterna (tramite canale gestito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC) o utilizzare lo strumento della divulgazione pubblica solo in presenza di determinate condizioni: nel caso in cui si sia già presentata una segnalazione interna a cui non è stato dato seguito, nel caso di pericolo palese ed imminente per il pubblico interesse e nel caso il segnalante abbia fondati motivi di ritenersi a rischio ritorsioni per una eventuale segnalazione interna.

Il **canale interno** è dunque il **canale prioritario** per ricevere le segnalazioni.

Si precisa che le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione, qualora sufficientemente circostanziate, quali segnalazioni ordinarie.

## **5- LE TUTELE E GARANZIE RICONOSCIUTE:**

**Riservatezza:** l'identità della persona segnalante e altre informazioni da cui possa ottenersi anche indirettamente la sua identità non possono essere rivelate a soggetti diversi dal legittimato ricevente (RPCT) senza il consenso esplicito della persona segnalante.

A tutela del principio di riservatezza la segnalazione, comprensiva dell'identità dei soggetti e dei contenuti, è sottratta all'accesso agli atti.

**Limiti alla conservazione** della documentazione: le informazioni sulle segnalazioni e la documentazione relativa sono conservati solo per il tempo necessario al trattamento e non oltre 5 anni.



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

**Misure di protezione:** misure poste a garanzia del segnalante, che tutelano la persona evitando il rischio di eventi ritorsivi a suo carico, quali ad esempio licenziamenti, demansionamenti, trasferimenti, ecc.

Gli atti o comportamenti lesivi vietati dalla normativa whistleblowing subiti dal segnalante, successivamente alla segnalazione stessa, si presumono attribuiti in forza della segnalazione effettuata. Spetta all'Amministrazione dimostrare che tali atti sono dovuti a ragioni estranee alla segnalazione.

Tutti gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsioni e riconosciuti come atti ritorsivi sono nulli. Spetta all'Autorità giudiziaria adita prendere i provvedimenti necessari a tutelare la persona che subisce azioni ritorsive.